



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7

data: 27/04/2016

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) COPPOLA	Gianfranco	Sindaco	P	14) MELPIGNANO	Angelo	"	P
2) SPENNATI	Elio	Cons.	P	15) POMES	Angelo	"	P
3) BAGNULO	Giuseppe	"	P	16) BUONGIORNO	Marina	"	P
4) FRANCIOSO	Giuseppe	"	P	17) TAGLIENTE	Giuseppe	"	P
5) SEMERANO	Francesco	"	P	18) PALMA	Anna Maria	"	P
6) CONTINELLI	Christian	"	P	19) FRANCIOSO	Emilia	"	P
7) MILONE	Guido	"	A	20) SANTORO	Niny	"	A
8) SAPONARO	Massimo	"	P	21) TANZARELLA	Giuseppe	"	P
9) CAMASSA	Ernesto	"	P	22) TANZARELLA	Domenico	"	A
10) CAVALLO	Luca	"	P	23) MORO	Tommaso	"	A
11) CORONA	Giuseppe	"	P	24) PARISI	Giovanni	"	P
12) ANDRIOLA	Lucia	"	P	25) PALMISANO	Vincenzo	"	P
13) SANTORO	Nicola Luigi Maria	"	P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4**.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Finanze e Tributi** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 22/04/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni QUARTULLI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 22/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente, in considerazione che gli argomenti posti ai numeri 3 – 4 – 5 dell'ordine del giorno risultano in correlazione e trattano modifiche ai regolamenti connessi alla manovra tariffaria collegata al bilancio di previsione 2016, propone di effettuare una discussione unica, a conclusione della quale, procedere alla votazione di ciascun argomento punto per punto.

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

" Imposta unica comunale (IUC). Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica,
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli "favorevole" in ordine alla regolarità contabile,

sulla presente proposta di deliberazione così come formulata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale TARI approvato con delibera n.43 del 17/10/2014, come modificato con deliberazione consiliare n.27 del 29.07.2015;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n°55 del 07.03.2016, che all'articolo 1 dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la presente proposta di deliberazione così come predisposta dal Funzionario responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

a. di approvare le modifiche al regolamento tari approvato con delibera cc. n.43 del 17.10.2014 come modificato con deliberazione consiliare n.27 del 29.07.2015, come segue:

art.16

sostituire il comma 4)

"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico, la TARI è dovuta nella misura del 60% della tariffa"

come segue:

" Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico ed il restante rifiuto viene raccolto con cadenza inferiore a quella effettuata nella zona urbana la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa".

b. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Solito e la proposta di emendamento riferita al punto 5) all'ordine del giorno come riportato nel verbale di seduta;

Sentiti gli interventi per dichiarazione di voto di astensione dei consiglieri Santoro Nicola, Tanzarella G., Parisi, e per dichiarazione di voto favorevole dei consiglieri Continelli, Corona, Semerano, Pomes, Camassa, come riportati nel verbale di seduta;

VISTA la proposta del settore finanziario avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) dal Responsabile del servizio come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 21, assenti n.4 (Milone, Santoro Niny, Tanzarella D., Moro), astenuti n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Tanzarella G., Parisi, Palmisano), votanti n. 16, voti favorevoli n. 16,

DELIBERA

a. di approvare le modifiche al regolamento tari approvato con delibera cc. n.43 del 17.10.2014 come modificato con deliberazione consiliare n.27 del 29.07.2015, come segue:

art.16

sostituire il comma 4)

"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico, la TARI è dovuta nella misura del 60% della tariffa"

come segue:

" Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico ed il restante rifiuto viene raccolto con cadenza inferiore a quella effettuata nella zona urbana la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa".

b. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.LGS. n.267/2000;

Con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente reso per alzata di mano:

Presenti n. 21, assenti n.4 (Milone, Santoro Niny, Tanzarella D., Moro), astenuti n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Tanzarella G., Parisi, Palmisano), votanti n. 16, voti favorevoli n. 16,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Angelo MELPIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 28/04/2016

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 27/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA
